

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020**  
**483/2020/E/COM**

**PROPOSTE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI PROGETTI A VANTAGGIO DEI CONSUMATORI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1135<sup>a</sup> riunione del 24 novembre 2020

**VISTI:**

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (di seguito: legge 221/15);
- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (di seguito: legge 145/2018);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2016 (di seguito: d.P.C.M. 13 ottobre 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto ministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 11 gennaio 2017, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l'approvazione delle nuove Linee Guida per la preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica" (di seguito: decreto interministeriale 11 gennaio 2017);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 21 dicembre 2017, 897/2017/R/idr (di seguito: deliberazione 897/2017/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2017, 901/2017/E/com (di seguito: deliberazione 901/2017/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2018, 584/2018/E/com (di seguito: deliberazione 584/2018/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 22 gennaio 2019, 13/2019/E/com (di seguito: deliberazione 13/2019/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 23 ottobre 2019, 415/2019/S/efr (di seguito: deliberazione 415/2019/S/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 3 giugno 2020, 198/2020/S/efr (di seguito: deliberazione 198/2020/S/efr).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, come successivamente modificato e integrato, prevede, tra l’altro, che l’ammontare riveniente dal pagamento delle sanzioni irrogate dall’Autorità sia destinato a un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas e del servizio idrico integrato, approvati dal Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) su proposta dell’Autorità stessa, e che tali progetti possano beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie;
- la legge 145/2018 ha stabilizzato nel bilancio pluriennale dello Stato per il triennio 2019-2021, al capitolo 1652 afferente al Ministero dello Sviluppo Economico e relativo al Fondo sanzioni dell’Autorità, lo stanziamento di 1,8 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2019-2021, ferma restando la possibile acquisizione al Fondo medesimo di risorse aggiuntive corrispondenti alla quota delle sanzioni pagate in corso d’anno eccedente l’importo stabilizzato;
- il decreto ministeriale 28 dicembre 2012, relativo alla determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per le imprese di distribuzione di energia elettrica e di gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, stabilisce, tra l’altro, che i costi per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico trovano copertura, limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione di elettricità e gas (articolo 9), e che i proventi delle sanzioni irrogate dall’Autorità per il mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal decreto medesimo contribuiscono alla copertura dei costi per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico (articolo 13, comma 5);
- disposizioni analoghe a quelle richiamate al punto precedente sono contenute nel decreto interministeriale 11 gennaio 2017, agli articoli 11 e 14, con riferimento al periodo di attuazione 2017-2020;
- gli oneri per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico di cui ai decreti ministeriali sopra richiamati sono posti in capo al Conto oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica, alimentato dall’elemento  $A_{uc7RIM}$  della componente

- tariffaria  $A_{RIM}$  per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, e al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, alimentato dalla componenti tariffarie RE e REt, rispettivamente per la distribuzione e per il trasporto di gas naturale, istituiti presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA);
- con la deliberazione 415/2019/S/efr, l’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 1.614.000, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell’articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012, per la violazione dell’articolo 13, comma 3, del decreto ministeriale 28 dicembre 2012 in relazione agli obblighi in capo alle imprese distributrici di gas naturale nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi per l’anno 2016;
  - con la deliberazione 198/2020/S/efr, l’Autorità ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 2.500, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 e dell’articolo 14, comma 4, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, per la violazione dell’articolo 14, commi 1 e 3, del decreto interministeriale 11 gennaio 2017, in relazione agli obblighi in capo alle imprese distributrici di gas naturale nell’ambito del meccanismo dei certificati bianchi per l’anno 2017;
  - i soggetti destinatari delle sanzioni irrogate con le deliberazioni 415/2019/S/efr e 198/2020/S/efr sopra richiamate hanno provveduto al relativo pagamento, rispettivamente in data 20 novembre 2019 e 17 giugno 2020, dandone comunicazione all’Autorità;
  - l’articolo 60, comma 1, della legge 221/15, stabilisce che l’Autorità assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l’accesso, a condizioni agevolate, alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, sulla base dei principi e dei criteri successivamente individuati con il d.P.C.M 13 ottobre 2016;
  - con la deliberazione 897/2017/R/idr l’Autorità, in attuazione delle disposizioni richiamate al punto precedente, ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua agli utenti domestici economicamente disagiati (di seguito: Testo integrato bonus idrico), e ne ha disposto l’applicazione a partire dall’1 gennaio 2018;
  - il Testo integrato bonus idrico prevede, in relazione alle modalità di copertura dell’onere derivante dal riconoscimento del bonus idrico, l’istituzione presso la CSEA del Conto per la perequazione dei costi relativi all’erogazione del bonus idrico, alimentato dalla componente tariffaria UI3, applicata come maggiorazione al corrispettivo di acquedotto alle utenze del servizio idrico integrato diverse dalle utenze dirette in condizione di disagio economico, e aggiornata con cadenza annuale in relazione al fabbisogno del Conto medesimo;
  - con la deliberazione 901/2017/E/com, l’Autorità ha proposto al Ministro, ai sensi dell’articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, tra l’altro, di destinare un

- importo pari a 1.200.000 euro a riduzione degli oneri derivanti per gli utenti del servizio idrico integrato, per l'anno 2018, dall'introduzione del bonus idrico, prevedendo che tali risorse siano assegnate al Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus idrico, a riduzione del relativo fabbisogno (progetto PBI);
- le proposte formulate dall'Autorità con la deliberazione 901/2017/E/com sono state approvate dal Ministro con decreto 5 aprile 2018;
  - con le deliberazioni 584/2018/E/com e 13/2019/E/com l'Autorità ha proposto al Ministro, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, tra l'altro, il rifinanziamento del progetto PBI per un importo pari, rispettivamente, a 2,5 milioni di euro e a 800.000 euro, in aggiunta all'importo complessivo già precedentemente approvato, e la posticipazione all'anno 2019 del termine per la realizzazione dell'intervento, mantenendo invariate tutte le restanti caratteristiche del progetto medesimo, e che tali proposte sono state approvate dal Ministro, rispettivamente, con decreto 5 giugno 2019 e con decreto 7 novembre 2019;
  - in relazione ai pagamenti relativi alle sanzioni irrogate dall'Autorità, risultano attualmente disponibili al fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, al netto delle risorse per le quali sono già stati previsti impegni di spesa pluriennali, risorse che consentono l'ulteriore finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alle somme rivenienti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità con le deliberazioni 415/2019/S/efr e 198/2020/S/efr per violazioni relative agli obblighi in capo alle imprese distributrici di gas naturale nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, prevedere, alla luce dell'interesse tutelato dalla normativa violata e della natura essenzialmente ripristinatoria delle sanzioni, che tali somme siano destinate alla riduzione degli oneri tariffari posti a carico dei consumatori per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico mediante il meccanismo dei certificati bianchi;
- proporre, a tal fine, che le somme di cui al punto precedente siano assegnate al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, alimentato dalle componenti tariffarie RE e REt, rispettivamente per la distribuzione e per il trasporto di gas naturale, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a riduzione del relativo fabbisogno (progetto PCB);
- rafforzare l'intervento di cui al progetto per la riduzione degli oneri derivanti per gli utenti del servizio idrico integrato dall'introduzione del bonus acqua mediante la riduzione del fabbisogno del Conto per la perequazione dei costi relativi all'erogazione del bonus sociale idrico (progetto PBI), inizialmente proposto con la deliberazione 901/2017/E/com;

- formulare, di conseguenza, una proposta al Ministro dello Sviluppo economico per la realizzazione di progetti a vantaggio dei consumatori, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 35/05

### **DELIBERA**

1. di proporre al Ministro dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge 35/05, come successivamente modificato e integrato:
  - a) di destinare un importo pari a 1.616.500,00 euro, corrispondente alle somme derivanti dal pagamento delle sanzioni irrogate dall'Autorità con le deliberazioni 415/2019/S/efr e 198/2020/S/efr per violazioni relative agli obblighi in capo alle imprese distributrici di gas naturale nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi, a un progetto per la riduzione degli oneri tariffari posti a carico dei consumatori per la realizzazione degli interventi di risparmio energetico mediante il meccanismo dei certificati bianchi (progetto PCB), prevedendo che tali risorse siano assegnate al Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, alimentato dalla componenti tariffarie RE e REt, rispettivamente per la distribuzione e per il trasporto di gas naturale, istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali, a riduzione del relativo fabbisogno;
  - b) di destinare un importo pari a 1.600.000,00 euro a ulteriore finanziamento, per l'anno 2020, del progetto relativo alla riduzione degli oneri derivanti per gli utenti del servizio idrico integrato dall'introduzione del bonus idrico, di cui alla deliberazione 901/2017/E/com, sinteticamente denominato PBI, in aggiunta alle risorse già assegnate al progetto medesimo, mantenendone invariate tutte le restanti caratteristiche;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti dell'Autorità per i seguiti di competenza;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*